

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6458 del 16/12/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA AZIENDA AGRICOLA COLORNESE DI SANDEI MAURIZIO BATTISTA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLORNO (PR) VIA DEI MILLE, 8 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 134/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6781 del 16/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 1312 del 08/03/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/38479 del 08/03/2022), presentata dall’AZIENDA AGRICOLA COLORNESE DI SANDEI MAURIZIO BATTISTA, nella persona del Sig. Maurizio Battista Sandei, titolare firmatario e gestore, con sede legale

e stabilimento siti in Comune di Colorno (PR) Via Dei Mille n. 8, C.A.P. 43052 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),** per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "rimediazione della concentrazione dei cannabinoidi sulla biomassa della canapa sativa";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/44225 del 16/03/2022 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a prot. Arpae n. PG/2022/46799 del 21/03/2022;
- che l'istanza alla data del 21/03/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/54148 del 31/03/2022:

- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/62743 del 14/04/2022 depositata agli atti;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/67365 del 22/04/2022 formulata a seguito di quanto richiesto da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 26858 del 21/04/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/66839 del 22/04/2022;
- le integrazioni fornite dalla Società e trasmesse dal SUAP prot. n. 5613 del 14/09/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/150602 del 15/09/2022;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2022/152286 del 16/09/2022;
- la richiesta di integrazioni del SUAP prot. 5953 del 27/09/2022 (prot. Arpae PG/2022/157972 del 27/09/2022) formulata a seguito di quanto richiesto dal Comune di Colorno prot. 5942 del 27/09/2022;
- le integrazioni documentali fornite dalla Società trasmesse dal SUAP prot. n. 6078 del 29/09/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/159612 del 29/09/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 64324 del 03/10/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/162212 del 04/10/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le ulteriori integrazioni documentali fornite dalla Società trasmesse dal SUAP prot. n. 6852 del 29/09/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/178823 del 28/10/2022;

- vista la ulteriore richiesta di pareri al Comune di Colorno da parte di Arpae SAC prot. n. PG/2022/180161 del 02/11/2022;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Colorno prot. n. 7484 del 23/11/2022 trasmesso dal SUAP con prot. n. 7508 del 23/10/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/193402 del 24/11/2022) in merito alla matrice acustica ambientale ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Colorno in merito alla compatibilità urbanistica dello stabilimento prot. n. 7771 del 06/12/2022 trasmesso dal SUAP con prot. n. 7508 del 23/10/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/201225 del 07/12/2022) in merito alla compatibilità urbanistica, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3).

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato in particolare che *"...si configurano pertanto scarichi idrici correlati esclusivamente ai servizi igienico-pertinenziali ..."*;
- all'art. 20 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n. 6 del 29/08/2011 si legge *"...Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento..."*;

CONSIDERATO CHE:

1. l'attività industriale consiste nella "rimediazione della concentrazione dei cannabinoidi sulla biomassa della canapa sativa";
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
5. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - **EMISSIONI E01-02 "Estrattore sala ricezione materie prime per controllo condizioni microclimatiche dell'ambiente"**
 - **EMISSIONE SF "Sfiato d'emergenza reattore di condensazione n-pentano"**
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONI E04-05 "Cappa laboratorio controllo qualità"**.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'AZIENDA AGRICOLA COLORNESE DI SANDEI MAURIZIO BATTISTA, nella persona del Sig. Maurizio Battista Sandei, titolare firmatario e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Colorno (PR) Via Dei Mille n. 8, C.A.P. 43052 relativamente all'esercizio dell'attività di "rimediazione della concentrazione dei cannabinoidi sulla biomassa della canapa sativa", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 64324 del 03/10/2022 che conferma il proprio parere prot. n. 26858 del 21/04/2022 e nelle Indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E03: -"Aspirazione locale centrifuga estrazione con n-pentano ".

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	5	m
SOV-C	50	mg/Nm ³
n-pentano	600	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONI ODORIGENE:

Vista la tipologia di lavorazione effettuata e il contesto in cui si inserisce l'attività, si ritiene che debba essere effettuata una relazione tecnica di Livello 1, in cui, con particolare riferimento alle emissioni odorigene, dovranno essere fornite informazioni in merito:

- all'area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene;
- all'indicazione di tutti i materiali trattati e stoccati, che possano dare origine ad emissioni odorigene;
- all'identificazione di tutte le sorgenti odorigene, sia convogliate che diffuse;
- alla caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica;
- alla descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati;
- alla descrizione di misure aggiuntive da adottare in caso di eventi incidentali.

La relazione dovrà essere inviata ad Arpae entro un mese dalla data di messa a regime.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E03 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E03 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E03 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posata certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- i monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all'emissione E03 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale:	AZIENDA AGRICOLA COLORNESE DI SANDEI MAURIZIO BATTISTA
Partita IVA/Codice fiscale:	A02847510340
Sede legale:	Via dei Mille n.8 - Colorno
Gestore:	Sandei Maurizio Battista
Sede legale impianti:	Via dei Mille n.8 - Colorno
Attività sede locale (C.C.I.A.):	TRATTAMENTI DI RIMEDIAZIONE BIOMASSA CANAPA SATIVA
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	BIOMASSA DI CANAPA SATIVA
Potenzialità massima dichiarata di	
Indicatore 1:	12'000 Kg
Indicatore 2:	N-PENTANO
Potenzialità massima dichiarata di	
Indicatore 2:	8000 Kg
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	5 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	910 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);
Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
N-pentano	UNI CEN/TS 13649:2015
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Colorno prot. n. 7484 del 23/11/2022 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 64324 del 03/10/2022 che conferma il proprio parere prot. n. 26858 del 21/04/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/11673

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0026858
DATA: 21/04/2022
OGGETTO: Pratica suap 134/2022 - ISTANZA DI A.U.A. PER EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPATTO ACUSTICO AZ. AGR. COLORNESE DI SANDEI COMUNE DI COLORNO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0026858_2022_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	6F6DB99BF144BBA6579CDB6B0F04239E CB8DCBD45735581447E1DDA44BE2A99F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

Arpae Emilia-Romagna
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica suap 134/2022 - ISTANZA DI A.U.A. PER EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPATTO ACUSTICO AZ. AGR. COLORNESE DI SANDEI COMUNE DI COLORNO

In riferimento alla istanza di AUA presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA COLORNESE DI SANDEI MAURIZIO BATTISTA per l'insediamento sito in Comune di Colorno – Via dei Mille, 8 pervenuta in data 04.04.2022 ns. prot.22605;

valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- l'Azienda Agricola Colornese effettua lavorazione conto terzi per la rimediazione della concentrazione dei cannabinoidi sulla biomassa della canapa sativa; tale operazione ha l'obiettivo di portare il livello di THC contenuto nelle piante ricevute (già al di sotto del livello soglia italiano), al di sotto dei limiti europei. Il mercato di riferimento del prodotto finale è quello della cosmesi e della vendita di materiale tecnico.
- L'azienda non effettua più attività di coltivazione indoor.
- L'azienda si costituisce di un impianto indoor con locali attrezzati per ciascuna fase del ciclo produttivo, quali sale per la ricezione della materia prima, magazzini di semilavorati e prodotto finito, locali tecnici di controllo e un reparto specifico per il trattamento dei fiori essiccati mediante un processo di rimediazione con n-pentano all'interno di un macchinario a ciclo chiuso.
- le emissioni presenti sono le seguenti:
 1. emissioni **E01 ed E02** relative a intrattori ed estrattori di aria per mantenere controllate le caratteristiche microclimatiche della sala di stazionamento della biomassa di canapa sativa in un ambiente a caratteristiche igrometriche controllate,
 2. emissione **E03** relativa ad un estrattore d'aria nel locale in cui viene svolta l'attività di rimediazione, con funzionamento in continuo h24 e dedicato alla sicurezza antiesplorazione dei locali interni, tale emissione convoglia eventuali dispersioni di n-pentano in atmosfera,
 3. **SF** sfiato di sicurezza, relativo al reattore a condensazione, convogliato in facciata dell'edificio,
 4. emissioni **E04 ed E05** relative alle cappe di aspirazione dei laboratori,



tenuto altresì conto del quantitativo annuo di n-pentano utilizzato dalla ditta nell'attività di rimediazione pari a 8000 Kg, dell'elevata concentrazione di tale sostanza presente in emissione e delle caratteristiche di pericolosità della stessa (H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata),

si esprime parere favorevole all'istanza di cui all'oggetto **CONDIZIONATO** all'installazione di idoneo impianto di abbattimento sull'emissione E3 e sullo sfiato SF prima dell'emanazione dell'atto autorizzativo finale e alla trasmissione agli Enti competenti della documentazione attestante l'avvenuta installazione, la ditta potrà valutare la fattibilità tecnica di convogliare anche lo sfiato SF nel medesimo punto emissivo E3 in modo da effettuare l'abbattimento su entrambe le emissioni.

Si prende infine atto di quanto prescritto nella VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO e cioè:

*“ L'azienda è vincolata all'installazione delle barriere acustiche e che il funzionamento degli estrattori è vincolato dalla presenza dei “cassonetti” fonoassorbenti sopradescritti. In caso di manutenzione devono essere rimontate tutte le protezioni acustiche prima di riattivare gli estrattori;
Risulta necessario progettare una barriera fonoassorbente ed installarla direttamente sul ventilatore/motore dell'aspirazione in modo da garantire un'attenuazione di rumore pari ad almeno 10 dBA. Si precisa che l'azienda è vincolata all'installazione di tale barriera acustica e che il funzionamento dell'aspirazione è vincolato dalla presenza di tale protezione. In caso di manutenzione devono essere rimontate tutte le protezioni acustiche prima di riattivare l'impianto di aspirazione“*

anche tali prescrizioni saranno vincolanti al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0064324
DATA: 03/10/2022
OGGETTO: Rif. Sinadoc 2022/11673. Rif. Suap 134/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio per l'insediamento in Comune di Colorno – Via dei Mille 8. Conferma parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0064324_2022_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	FA5D0A0AD6EC6DD5E7B232D739C16C2 1A8F99CD9D0B97EBD3A2CDC2A0BC384 CB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2022/11673. Rif. Suap 134/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio per l' insediamento in Comune di Colorno – Via dei Mille 8. Conferma parere.

Con la presente si conferma il parere igienico-sanitario favorevole alla pratica in oggetto con le prescrizioni riportate nel suddetto parere inviato in data 21/04/2022 prot.n.26858.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2



COMUNE DI COLORNO



Provincia di Parma

Via Cavour n. 9

☎ 0521/313711 - 📠 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot. n°16083/2022
Pratica SUAP n°134/2022

Colorno, 22/11/2022

Spett.le

SUAP Unione Bassa Est Parmense

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio per l'insediamento in Comune di Colorno – Via dei Mille, n°8 – PARERE DI COMPETENZA DEFINITIVO

Premesso che la Ditta Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio Battista il 07/03/2022 ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

Viste le integrazioni pervenute in data 07/03/2022 prot. SUAP 1301 del 08/03/2022 e in data 28/10/2022 prot. SUAP 6852 del 28/10/2022.

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale agli atti di questo ente al prot. n°15753 del 16/11/2022.

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla matrice acustica.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza (ing. Luca Rozzi), via Cavour n.9, 1° piano, tel 0521.313734, e-mail: l.rozzi@comune.colorno.pr.it.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
(Arch. Luca Iselle)**

Allegato 3



COMUNE DI COLORNO



Provincia di Parma

Via Cavour n. 9

☎ 0521/313711 - 📠 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot. n°16969/2022
Pratica SUAP n°134/2022

Colorno, 05/12/2022

Spett.le

SUAP Unione Bassa Est Parmense

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio per l'insediamento in Comune di Colorno – Via dei Mille, n°8 – COMPATIBILITÀ' URBANISTICA

Premesso che la Ditta Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio Battista il 07/03/2022 ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

Viste le integrazioni pervenute in data 07/03/2022 prot. SUAP 1301 del 08/03/2022 e in data 28/10/2022 prot. SUAP 6852 del 28/10/2022.

Si conferma che dal punto di vista urbanistico l'ubicazione dei punti emissivi è **compatibile** con la classificazione territoriale di questo Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza (ing. Luca Rozzi), via Cavour n.9, 1° piano, tel 0521.313734, e-mail: l.rozzi@comune.colorno.pr.it.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
(Arch. Luca Iselle)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.